

**CONVENZIONE TRA
CENTRALE GARANZIA FIDI COOPERATIVA DI GARANZIA PER
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE-SCARL**

**E
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE**

Premesso che

CENTRALE GARANZIA FIDI COOPERATIVA DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE-SCARL (in seguito denominato "CONFIDI"), con sede a Napoli alla Via Medina 63, C.F e PIVA 06547870631, rappresentato dal Sig. Inferrera Enrico, nato a Taranto il 04/05/1953, nella sua qualità di Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione,

e

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE, con sede legale in Montepaone, Via Padre Pio, 27, partita IVA 01661590792 C.C.I.A.A. n. 125202, in seguito denominata "Banca", qui rappresentata dal Sig. Caridi Avv. Giovanni, nato a Soverato il 03/02/1962, nella qualità di Presidente pro tempore, a tanto abilitato in forza delle norme statutarie/procura/altro, e domiciliato per la carica presso la sede di BCC di Montepaone.

convengono sull'opportunità di stipulare una convenzione regionale (di seguito "Convenzione"), che vale a tutti gli effetti di legge al fine di sviluppare i rapporti in chiave di sostegno e consolidamento dell'impresa.

- la Banca prende atto del ruolo di Confidi e si impegna a erogare il credito, offrire prodotti e prestare servizi alle imprese socie del Confidi alle condizioni e secondo criteri, modalità e procedure in appresso specificati, così da consentire alle imprese stesse di svolgere l'attività operativa, usufruendo di supporti creditizi-finanziari della Banca, nel quadro dell'impegno comune volto a potenziare la funzione delle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia italiana;
- Confidi conferma la propria adesione alla presente Convenzione, mediante la sigla della medesima;
- la Banca si dichiara disponibile a esaminare le richieste di finanziamento assistite da garanzia di Confidi, fermo restando che ogni decisione in merito alla concessione del finanziamento richiesto avverrà ad esclusivo e insindacabile giudizio della Banca, senza alcuna responsabilità od obbligo nei confronti di Confidi e dei suoi soci;
- Confidi è interessato a stipulare con la Banca una Convenzione ai sensi della quale i propri soci potranno accedere a finanziamenti sia a breve che a medio lungo termine secondo le modalità e i termini prestabiliti in Convenzione;
- Le parti intendono preliminarmente stabilire diritti e doveri reciproci nascenti dalla Convenzione, modalità di concessione delle linee di credito, modalità e limiti d'intervento delle garanzie dei Confidi o di terzi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I OGGETTO E CARATTERISTICHE

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Convenzione, si definiscono:

- Parti: la Banca e Confidi;
- Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni della Legge del 24 novembre 2003, n. 326, cosiddetta "Legge-Quadro sui Confidi";
- Cliente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che presenta la "Domanda" al Confidi e alla Banca per l'ottenimento di una o più linee di credito assistite dalla garanzia prevista dalla presente Convenzione;
- Domanda: la formale richiesta che il Cliente presenta alla Banca per l'ottenimento di una o più linee di credito e al Confidi per l'ottenimento delle garanzie sulle linee di credito che saranno concesse dalla Banca;
- Debitore: il Cliente che beneficia di una o più linee di credito previste dalla presente Convenzione e che si assume l'onere di rimborsarle;
- Finanziamento a breve termine: le linee di credito, sia a revoca che "a scadenza", ma comunque di durata non superiore a 12 mesi, concessi dalla Banca al Cliente;
- Finanziamento a medio lungo termine: le linee di credito di durata superiore ai 12 mesi, concesse dalla Banca al Cliente;
- Linea di credito: qualsiasi finanziamento a breve termine e/o finanziamento a medio/lungo termine concesso dalla Banca al Cliente;
- Lettera di garanzia: la lettera con la quale il Confidi comunica alla Banca la prestazione della propria garanzia sulla linea di credito concessa da quest'ultima al Cliente;
- Garanzia a prima richiesta: una garanzia personale, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (unfunded) dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263 ("Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche) del 27.12.2006 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle norme ivi contenute al Titolo I, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, par. 5;
- Garanzia sussidiaria: una garanzia, esplicita, irrevocabile, realizzabile tempestivamente mediante un pagamento provvisorio da parte del Confidi, in proporzione alla copertura della garanzia, delle perdite economiche che la banca potrebbe subire secondo una stima effettuata caso per caso dalla banca stessa in relazione al debito esistente alla data di escussione come comprensivo di capitale, interessi e spese, fermo restando che tale pagamento non potrà comunque essere superiore all'importo massimo garantito ed ai fondi monetari depositati presso la banca in virtù della presente convenzione;
- Altre garanzie: tutte le garanzie di natura reale e personale diverse dalla Garanzia del Confidi di cui alla presente Convenzione, costituite e/o da costituire dal Cliente e/o da terzi a favore della Banca a garanzia del medesimo finanziamento
- Fondo Rischi: collaterali per cassa, costituito da un fondo monetario depositato dal Confidi presso la Banca finanziatrice o presso altra banca (Banca Tesoriera) a copertura dei rischi connessi a un portafoglio di finanziamenti garantiti;

- Controgaranzia: il contratto di copertura (tipicamente la fideiussione concessa ai fideiussore prevista nell'art. 1940 cod. civ.) concessa da un contro-garante che rappresenta una garanzia "Indiretta", di secondo livello, la quale consente alla Banca finanziatrice di richiedere il pagamento dell'obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sez., paragrafo 5.5, nota 2 di pag. 23 della Circolare n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006);
- Riassicurazione: contratto di copertura del rischio di escussione posto in essere tra un Confidi e un altro soggetto, tipicamente un Confidi di secondo grado o un Fondo di garanzia;
- Organismo di Controgaranzia: il soggetto che rilascia una controgaranzia o una riassicurazione;
- Importo massimo garantito: l'importo massimo che il Confidi riconosce alla Banca nel caso di Default del Debitore relativamente all'esposizione di ciascuna linea di credito assistita da garanzia;
- Default: l'appostazione a "sofferenza" della posizione creditoria della Banca nei confronti del Cliente. Ai fini della esatta determinazione delle posizioni a "sofferenza" si fa riferimento a quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B) (Dati statistici - Regole riguardanti specifiche tipologie di operazioni"), par. 2;
- Portafoglio Deteriorato: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili, esposizioni oggetto di concessioni (forbearance) – “Non- performing exposures with forbearance measures” e “Forborne performing exposures”, e sofferenze (cfr. Circolare Banca d'Italia n. 272 del "Matrice dei Conti", Sezione Avvertenze Generali, parte B), paragrafo 2) e s.m.i.;
- Accollo: una variazione del soggetto giuridico a cui è stato concesso il finanziamento;
- Revoca: la risoluzione di qualsiasi contratto di finanziamento concesso dalla Banca a breve, medio e lungo termine;
- Convenzioni Esistenti: significa la convenzione già in essere fra la Banca ed LP Confidi S.c.pa. per il rilascio di garanzie collettive dei fidi e dei servizi connessi e/o strumentali;
- Classe di merito creditizio; si intende il raggruppamento in cui viene inserita l'Impresa per la definizione dello spread da applicare al Finanziamento, in funzione della classe di rating di modello assegnata in autonomia dalla Banca all'Impresa stessa;
- TUB: il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato di tempo in tempo.

Art. 2

(Premesse, allegati e garanzie)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Le garanzie del Confidi possono essere prima richiesta e/o sussidiarie. Le Garanzie a prima richiesta sono regolate dalla Parte II della presente convenzione; le Garanzie sussidiarie sono regolate dalla Parte III della presente convenzione.

Art. 3

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina i termini e le condizioni ai sensi dei quali la Banca può concedere ai Clienti linee di credito, assistite dalla garanzia rilasciata da Confidi.

2. Per ciascuna linea di credito, assistita da prestazione di garanzia, sono indicate le caratteristiche di forma tecnica, importo nominale, importo massimo garantito, percentuale di garanzia prestata, durata e/o scadenza e condizioni accessorie, quali l'acquisizione di eventuali garanzie aggiuntive e la tipologia di garanzia (a prima richiesta, sussidiaria su fondo rischi). Tali indicazioni sono riportate sulla Lettera di garanzia emesso dal Confidi e rappresentano la base per identificare la linea di credito assistita dalla garanzia del Confidi.

Art. 4

(Tipologia dei finanziamenti)

1. Le tipologie delle linee di credito previste dalla presente Convenzione sono i Finanziamenti a medio/lungo termine; Finanziamenti ipotecari con durata max 15 anni e garanzia Confidi max 20%; Tutte le linee di credito BT a partire da importi superiori a 5.000 euro. Nell'ambito delle suddette tipologie di credito, le forme tecniche applicate per le linee di credito sono quelle in uso presso la Banca e riportate in dettaglio nell'Allegato alla presente Convenzione.
2. Salvo diversa disposizione, da concordare di volta in volta tra le parti, le caratteristiche tecniche (durata, limiti d'importo, ammortamento e pre-ammortamento, finalità, ecc.) delle linee di credito a medio/lungo termine sono quelle riportate nel catalogo prodotti della Banca.

Art. 5

(Condizioni economiche applicabili alle linee di credito)

1. La Banca ed il Confidi si impegnano ad attenersi alle condizioni economiche dei finanziamenti, che gli stessi concorderanno mediante scambio di corrispondenza.
2. La Banca determina il tasso effettivo globale di ciascun finanziamento, TAEG, come rilevato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'Usura" pubblicate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009. Il Confidi comunica alla Banca, separatamente, il corrispettivo per la garanzia e tutti gli oneri richiesti al Cliente, necessari per il calcolo del TAEG.
3. Le condizioni economiche possono essere modificate previa comunicazione della Banca al Confidi, tramite semplice scambio di corrispondenza. Le modifiche saranno applicabili alle operazioni di finanziamento stipulate successivamente alla comunicazione di variazione.

Art. 6

(Condizioni economiche applicate alle linee di credito fuori Convenzione)

1. Per le linee di credito non espressamente previste nell'Allegato della presente Convenzione, i tassi di interesse che regolano le linee di credito e le altre condizioni economiche saranno concordate tra la Banca e il Confidi.

Art. 7

(Modifiche delle Condizioni Economiche applicate alle linee di credito)

1. La Banca in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario e comunque in ogni altro caso in cui ricorra giustificato motivo, può apportare modifiche alle Condizioni economiche riservate ai Clienti del Confidi riportate nell'Allegato dandone comunicazione scritta al Confidi con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Salvo deroghe concordate tra Banca e Confidi, le modifiche non si applicano alle singole operazioni di finanziamento a medio lungo termine che, alla data di entrata in vigore delle

modifiche stesse, siano già in essere.

3. Qualora la banca applichi alla linea di credito assistita da garanzia condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle riportate nell' Allegato, la stessa è tenuta ad adeguarle entro 90 giorni dalla segnalazione del Confidi e a rimborsare ai Clienti quanto loro eventualmente erroneamente addebitato.

Art. 8

(Rilascio della garanzia da parte del Confidi)

8.1. Presentazione della Domanda

1. Il Cliente presenta alla Banca la richiesta di finanziamento. Il Cliente presenta al Confidi la richiesta di rilascio della garanzia mediante il modulo appositamente predisposto dal Confidi.
2. Nell'ambito delle proprie autonomie e procedure operative, ciascuna delle Parti, svolge per quanto di propria competenza tutti gli adempimenti normativi in materia di "Privacy", "Antiriciclaggio" e "Trasparenza", senza l'obbligo di svolgere alcun tipo di attività spettante all'altra Parte.
3. Eventuali procedure congiunte relative alle materie regolate dalle leggi speciali potranno essere oggetto di protocolli separati dalla presente Convenzione.

8.2. Istruttoria della Domanda

1. Il Confidi e la Banca procedono in via autonoma all'esame della richiesta secondo le proprie regole e procedure operative. E' fatta salva per entrambe le Parti la facoltà di richiedere al Cliente ogni ulteriore documentazione valutativa e tecnica necessaria ai fini istruttori.
2. Resta inteso che la decisione della concessione della garanzia spetta al Confidi, mentre quella relativa alla concessione della linea di credito spetta alla Banca, rimanendo salva la reciproca piena autonomia di giudizio.
3. Le Parti si impegnano a scambiare ogni informazione utile sul Cliente richiedente il finanziamento, al fine di facilitare la valutazione dello stesso, previa acquisizione di idonea autorizzazione rilasciata dal Cliente al Confidi e alla Banca, ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.
4. Il Confidi, deliberata l'ammissione della garanzia, provvede a trasmettere alla Banca la documentazione necessaria.

8.3. Delibera della Banca ed erogazione

1. Nel caso di delibera preventiva del Confidi, la Banca - entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Confidi - assume a suo insindacabile giudizio, la propria delibera.
2. Nel caso di delibera preventiva della banca, il Confidi, entro 30 giorni dalla stessa, assume la propria delibera.
3. Nel caso di delibera positiva, la Banca deve informare il Confidi dell'avvenuta erogazione della linea di credito accordata, comunicando, entro i termini riportati al successivo art. 22 tutte le caratteristiche tecniche.
4. In particolare la Banca, per i finanziamenti deliberati, comunica, anche tramite rendicontazione web, i seguenti dati:
 - a. importo, durata, data valuta erogazione e tasso di interesse applicato al finanziamento, condizioni accessorie applicate e/o disposizioni eseguite;
 - b. piano di ammortamento e pre-ammortamento con distinzione tra quota capitale e quota interessi;
 - c. dettaglio delle altre garanzie accessorie reali o personali, con stime delle stesse, che

assistono gli altri finanziamenti garantiti dal Confidi.

5. Il mancato accoglimento anche parziale della Domanda deve essere tempestivamente comunicato dalla Banca al Confidi, illustrando i motivi della sua decisione.
6. In caso di Accollo, il finanziamento stesso rimane invariato nell'importo, nella durata e nella percentuale garantita. La Banca chiede, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 (quindici) giorni, al Confidi l'accettazione dell'accollo e il Confidi, a sua volta, fornisce risposta scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni, alla Banca. Nel caso opposto, il Confidi richiede, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 (quindici) giorni, alla Banca l'accettazione dell'accollo e la Banca, a sua volta, fornisce risposta scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni, al Confidi.
7. Ogni variazione che preveda il trasferimento di un finanziamento da un soggetto giuridico a un altro che comporti variazioni nell'importo, nella durata o nella percentuale di garanzia può determinare la formalizzazione di un nuovo finanziamento; alternativamente, la modifica può avere efficacia a seguito di scambio di corrispondenza tra le parti.
8. Eventuali delibere in merito devono essere concordate tra il Confidi e la Banca, sia che l'accollo sia proposto dal Confidi alla Banca sia viceversa.
9. In caso di estinzione anticipata del finanziamento la Banca deve provvedere alla comunicazione della stessa al Confidi entro 30 giorni.
10. A seguito della delibera di erogazione della Banca, qualora Il Confidi non abbia già provveduto all'emissione della lettera di garanzia, il Confidi stesso provvede alla sua emissione entro 30 giorni, riportando le caratteristiche tecniche della linea di credito assistita da garanzia, così come previsto al precedente art. 3, secondo comma.

8.4. Eventuali garanzie accessorie

1. Le eventuali garanzie, reali o personali offerte dal Cliente, aggiuntive alla garanzia Confidi devono in ogni caso essere estese anche alla quota di rischio assunto dal Confidi relativamente alla linea di credito assistita da garanzia. La Banca si impegna, qualora ritenga di acquisire da terzi fidejussioni o altre garanzie sui finanziamenti previsti nella presente convenzione, a farsi rilasciare da ogni garante, all'atto dell'erogazione del finanziamento, una apposita dichiarazione, con la quale il garante medesimo si impegna a ritenere la propria obbligazione autonoma e distinta da quella del Confidi, non essendovi rapporto di co-fideiussione, con rinuncia espressa ad ogni preteso diritto di surroga e di regresso nei confronti del Confidi medesimo. Detta dichiarazione dovrà essere trasmessa in originale al Confidi a cura della Banca.
2. In deroga all'art. 1193 c.c. tutte le somme comunque versate dal debitore, nel periodo intercorrente dalla data della prima insolvenza nel pagamento dei canoni alla data di risoluzione del contratto di finanziamento, verranno proporzionalmente imputate a tutte le esposizioni debitorie esistenti tra la Banca e l'impresa. Qualsiasi accordo o transazione, tra la Banca e il debitore principale, o tra la Banca e i garanti dovrà essere preventivamente accolto dal Confidi affinché possa essere a quest'ultimo opponibile.

Art. 9

(La garanzia del Confidi)

1. L'organo deliberante del Confidi valuta di volta in volta e a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di prestare la Garanzia a Prima Richiesta così come descritta nella Parte II della presente Convenzione, o, in alternativa, la Garanzia Sussidiaria, così come descritta nella Parte III della presente Convenzione, su ciascuna domanda di finanziamento avanzata dal Cliente secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

La garanzia del Confidi — a prima richiesta o sussidiaria — si perfeziona all'atto dell'erogazione del finanziamento richiesto con contestuale riscossione delle commissioni di cui all'articolo 18.

Detta fideiussione non potrà intendersi in nessun caso “contratto autonomo di garanzia”.

2. La Banca, nel caso di rate insolute, delle quali avrà dato comunicazione puntuale al Confidi, potrà valutare in accordo con lo stesso e, sentita l'impresa, un nuovo piano di rientro, il quale dovrà comprendere le eventuali spese di istruttoria e delibera della Banca in misura non superiore a quelle previste dagli accordi in essere tra la stessa e il Confidi.
3. Qualora non si addivenisse ad un accordo tra il Confidi, la Banca e l'impresa, il Confidi riconoscerà alla Banca gli interessi maturati nel limite massimo di 180 giorni dalla data di scadenza della prima rata non pagata.
4. L'accoglimento del nuovo piano di rientro comporterà la modifica delle sole modalità di pagamento senza estinzione del finanziamento originario; quindi senza dar luogo a novazione del credito.
5. La Banca invierà al Confidi il nuovo piano di ammortamento che diverrà parte integrante del finanziamento originario.

PARTE II: GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Art. 10

(Caratteristiche della garanzia a prima richiesta rilasciata dal Confidi)

1. Il Confidi dichiara di prestare Garanzia a Prima Richiesta con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c. per tutti i finanziamenti ai propri Clienti, che verranno concessi dalla Banca ai sensi della presente Convenzione e con le modalità indicate di seguito.
2. La Garanzia a Prima Richiesta è rilasciata dal Confidi per un importo massimo garantito, di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla Banca a valere sulla presente Convenzione.
3. Per le forme tecniche ipotecarie (finanziamenti ipotecari, leasing immobiliari, assistite da garanzia ipotecaria ecc.) la suddetta percentuale è di norma ridotta al 20% dell'importo originario della linea di credito concessa dalla Banca.
4. Entro i limiti massimi di cui ai precedenti commi, la garanzia del Confidi copre di norma, rispettivamente fino al 50% o al 20% dell'ammontare dell'esposizione — per capitale, interessi, spese legali giudiziali e stragiudiziali, purché opportunamente documentate, e interessi di mora — calcolati al 60° giorno successivo alla data di intimazione di pagamento inoltrata dalla Banca al debitore, nei modi previsti all'art. 11.
5. La Banca e il Confidi possono concordare modalità ulteriori di copertura del rischio in funzione del merito di credito del Cliente.
6. Per i finanziamenti a medio/lungo termine, l'efficacia della garanzia decorre dalla data della relativa erogazione e si riduce in proporzione ai rimborsi via via effettuati fino a completa estinzione del finanziamento.
7. Per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, il Confidi considera comunque decaduta la garanzia qualora siano trascorsi 60 giorni dalla scadenza senza che sia intervenuta alcuna richiesta di proroga e/o rinnovo della scadenza originaria.
8. Eventuali spese legali sostenute dalla Banca nel corso delle attività di recupero del credito assistito dalla Garanzia sono riconosciute dal Confidi nei termini previsti dal successivo art. 13.
9. Il Confidi rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed ai diritti ed eccezioni che gli derivano dall'art. 1945 c.c.

Art. 11

(Insolvenze ed Escussione della garanzia)

1. Allo scadere della seconda rata consecutiva insoluta il debitore Richiedente è considerato moroso.
2. La Banca, invierà lettera di sollecito al pagamento, al debitore principale ai garanti e per conoscenza al CONFIDI.
3. Allo scadere della quarta rata consecutiva insoluta il debitore Richiedente è considerato inadempiente.
4. La Banca comunicherà tempestivamente tale inadempienza al CONFIDI, il quale potrà al riguardo controdedurre nel termine di giorni 15 (quindici) dall'avvenuta comunicazione.
5. In mancanza di controdeduzioni nel termine indicato, l'inadempienza dovrà ritenersi definitivamente accertata e potrà senz'altro farsi luogo all'espletamento di tutte le attività miranti al recupero del credito. In tal caso, la Banca provvederà alla estinzione del rapporto immobilizzato ed alla volturazione dell'intero importo da recuperare al conto sofferenze; contemporaneamente provvederà ad escutere la garanzia con addebito del conto di garanzia per importo pari alla somma escutenda a carico del CONFIDI.
6. Nel caso in cui il CONFIDI produca controdeduzioni nel termine indicato, la Banca, valutate le medesime, a suo insindacabile giudizio, nel termine di giorni 15 (quindici) dall'avvenuta comunicazione delle controdeduzioni, deciderà sull'accoglimento. In caso di mancanza di accoglimento, la Banca ne darà comunicazione al CONFIDI e darà corso a quanto indicato nel comma precedente.

Art. 12

(Azioni legali della Banca)

1. Realizzatesi le condizioni di cui al precedente art. 11, la Banca procederà senz'altro all'espletamento di tutte le attività ritenute utili, opportune o necessarie per il bonario componimento della vertenza.
2. In caso di esito negativo di tali attività, la Banca, salvo che non si evidenzi la antieconomicità delle azioni in considerazione della oggettiva insolvibilità del debitore, potrà procedere alle azioni legali tutte consentite dalla legge, anche nell'interesse del CONFIDI, nei confronti del Richiedente e di terzi garanti, fideiussori e/o comunque coobbligati, ed anche nei confronti di eventuali eredi in caso di premorienza del debitore, ove ne sussistano le condizioni di legge.
3. In considerazione di tale ultima evenienza, la Banca comunicherà al CONFIDI l'intendimento di procedere ad azioni legali. Il CONFIDI, nel termine di giorni 30 (trenta) da tale comunicazione potrà a sua volta controdedurre, rappresentando la ravvisata antieconomicità di azioni giudiziarie. Ove la Banca egualmente proceda il CONFIDI non è tenuta al ristoro di alcuna spesa in favore della Banca medesima.
4. In mancanza di controdeduzioni nel termine indicato, la Banca procederà alle azioni legali consentite e le relative spese saranno ripartite tra la Banca e il CONFIDI in proporzione della garanzia da quest'ultima prestata.

Art. 13

(Natura e modalità di pagamento del Confidi)

1. Esaurita la procedura di recupero, ovvero abbandonata la stessa, in accordo tra la Banca e il Confidi, in quanto non ritenuta più conveniente, si procede al riparto delle perdite utilizzando il predetto acconto con eventuale restituzione dell'eccedenza o pagamento di ulteriori importi a saldo.
2. Ai sensi dell'articolo 1203 c.c. a seguito della liquidazione definitiva di quanto dovuto dal Confidi alla Banca, il Confidi sarà surrogato nei diritti della Banca e avrà diritto di regresso nei confronti del Debitore e degli eventuali terzi garanti per le somme pagate ai sensi della relativa garanzia.

Art. 14

(Mandato a effettuare procedure di recupero)

1. La Banca, solo su espressa autorizzazione scritta del Confidi, potrà curare integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero del credito in sede sia giudiziale sia stragiudiziale, dandone informativa al Confidi. La Banca agisce con la diligenza professionale propria ed adottando i criteri e le modalità di recupero del credito in uso per il recupero dei crediti propri.
2. La Banca può, altresì, conferire mandato con rappresentanza a terzi — apposite banche/società specializzate nel recupero crediti, professionisti esterni di fiducia — per la gestione dei crediti vantati nei confronti dei debitori e gli eventuali coobbligati in sede giudiziale e stragiudiziale.
3. La Banca e/o i suoi eventuali mandatari, previo accordo con il Confidi, sono autorizzati a definire eventuali accordi transattivi con il debitore e gli eventuali coobbligati, con le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune. Per le posizioni assistite da contro-garanzia, tale comunicazione deve avvenire nei termini e con le modalità previste dai regolamenti degli Organismi di controgaranzia o da specifici accordi contrattuali da questi stipulati con il Confidi.

Art. 15

(Procedure di recupero)

1. La Banca, si obbliga a comunicare al Confidi, anche via web, lo stato delle azioni intraprese nei confronti del debitore principale e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. La Banca deve altresì fornire al Confidi l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili.
2. Le somme che, durante e/o al termine delle azioni di recupero, dovessero essere recuperate dalla Banca in relazione alle linee di credito assistite da garanzia Confidi saranno ripartite, tra le Parti tenuto conto dell'ammontare percentuale della garanzia prestata dal Confidi.
3. Nel caso in cui le somme recuperate siano riferite a crediti derivanti sia da linee di credito assistite da garanzia Confidi, sia da linee di credito non assistite, la loro ripartizione avverrà proporzionalmente tra l'importo del credito non garantito e l'importo del credito garantito dal confidi, salvo diversa disposizione del Debitore.
4. Nella determinazione della quota residua di perdita finale a carico del Confidi, le spese legali, opportunamente documentate, sono assunte proporzionalmente tra la Banca ed il Confidi, entro i limiti stabiliti dall'art. 10, comma **5.4**
5. il Confidi rimborserà alla Banca le somme - versate dalla Banca al Confidi - che dovessero essere oggetto di procedura revocatoria.

PARTE III GARANZIA SUSSIDIARA

Art. 16

(Caratteristiche della garanzia sussidiaria rilasciata dal Confidi)

1. I finanziamenti concessi dalla Banca a favore dei Clienti possono essere assistiti dalla Garanzia Sussidiaria prestata dal Confidi a favore della Banca, con le modalità infra indicate.
2. Il Confidi garantisce i finanziamenti concessi dalla Banca a favore dei Clienti entro i limiti massimi di seguito indicati:
 - di norma il 50% dell'importo nominale dei finanziamenti medio-lungo termine di natura chirografaria, intendendosi in tale limite compresi, oltre al capitale residuo, anche i relativi interessi convenzionali, spese e oneri accessori;
 - di norma, li 20% dell'importo nominale dei finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria e leasing immobiliare, intendendosi in tale limite compresi, oltre al capitale residuo, anche i relativi interessi convenzionali, spese e oneri accessori,
3. Per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, l'efficacia della garanzia decorre dalla data della relativa erogazione e si riduce in proporzione ai rimborsi via via effettuati fino a completa estinzione del finanziamento.
4. Per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e per le operazioni di finanziamento a breve termine deliberate a scadenza, il Confidi considera comunque decaduta la garanzia qualora siano trascorsi 60 giorni dalla scadenza senza che sia intervenuta alcuna richiesta di proroga e/o rinnovo della scadenza originaria.

Art. 17

(Fondo Rischi)

1. Il Confidi garantisce i finanziamenti concessi dalla Banca a favore dei Clienti con un apposito Fondo Rischi monetario, di seguito definito "Fondo Rischi", e acceso presso la BCC di Montepaone
2. Il Confidi s'impegna a costituire e a mantenere presso la Banca, il "Fondo Rischi" destinato ad essere utilizzato per la copertura di quanto dovuto dal Confidi alla Banca a fronte delle perdite definitive accertate.
3. La dotazione del "Fondo Rischi" è costituita da somme di denaro e/o da titoli di Stato o titoli di debito emessi da enti pubblici o banche residenti in Paesi dell'Unione Europea o del G20.
4. Le somme e i titoli depositati presso la Banca e costituenti il "Fondo Rischi" sono vincolati a favore della Banca, a garanzia dei finanziamenti concessi a valere sulla presente Convenzione. Gli interessi attivi maturati su tali somme di denaro e/o eventuali cedole o dividendi maturati sui titoli depositati rimarranno nella piena disponibilità del Confidi.
5. Il Confidi può rilasciare garanzie a favore della Banca nel limite di una somma pari a 10 volte la disponibilità del suddetto "Fondo Rischi".
6. Il Confidi invia una rendicontazione periodica sull'utilizzo del "Fondo Rischi" depositato presso la Banca.
7. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il moltiplicatore 10, il Confidi si impegna a effettuare idonei versamenti, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 60 giorni dalla rilevazione di un saldo disponibile insufficiente del Fondo Rischi, al fine di ripristinare la percentuale convenuta. Nelle more della reintegrazione del Fondo Rischi, la Banca potrà tenere in sospeso le domande di Finanziamento pervenute e recedere dalla presente Convenzione senza alcun onere a suo carico ove l'inadeguatezza del Fondo Rischi si protragga oltre 120 giorni.

Art. 18

(Escussione della garanzia)

1. La Banca comunica al Confidi la revoca del finanziamento al Cliente e la classificazione a sofferenza della posizione garantita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla messa in sofferenza, fornendo la documentazione dettagliata comprovante l'esposizione complessiva dello stesso Cliente nei confronti della Banca in relazione alla linea di credito garantita.
2. Esaurite le procedure di recupero, stragiudiziali e giudiziali, nei confronti del debitore principale e degli eventuali terzi garanti, la Banca determina la perdita definitiva accertata e può escutere la garanzia del Confidi, mediante comunicazione allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando la data di avvio delle procedure di recupero, le attività svolte e dettagliando: esito accertamenti sugli obbligati (stato azienda, consistenza patrimoniale obbligati), altre linee di credito in essere con la banca anche non assistite da garanzia confidi (compresi eventuali incassi e loro ripartizione) e gli importi oggetto di escussione.
3. In tal caso il Confidi autorizza entro 30 giorni l'addebito del Fondo Rischi di cui all'art. 16, e nei limiti massimi previsti dall'articolo 15 in favore della Banca.
4. L'importo per cui la Banca può escutere il Confidi, nei limiti dell'art. 15, si intende comprensivo di capitale residuo, interessi, mora e spese legali.
5. Ai fini dell'accertamento delle somme dovute fanno stato di prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca, a condizione che risultino corrispondenti ai dati contabili dell'estratto conto inviato dalla Banca al Confidi.
6. La Banca e/o i suoi eventuali mandatari, previo accordo con il Confidi, sono autorizzati a definire eventuali accordi transattivi con il debitore e gli eventuali coobbligati, con le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune. Per le posizioni assistite da controgaranzia, la comunicazione della proposta di accordo dovrà avvenire nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti degli Organismi di controgaranzia o da specifici accordi contrattuali da questi stipulati con il Confidi.
7. Eventuali ulteriori somme recuperate dalla Banca a qualsiasi titolo in un momento successivo al pagamento saranno accreditate al Confidi nella medesima percentuale della garanzia prestata dallo stesso in modo tale che la perdita effettiva risulti sempre ripartita secondo le percentuali indicate ed in relazione alle linee di credito garantite.

PARTE IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19

(Mandato per l'incasso delle commissioni di garanzia)

1. Il costo della Garanzia concessa per ciascun Finanziamento sostenuto integralmente da ciascuna Impresa Socia, sarà calcolato in linea con quanto concordato tra le Parti, ed il relativo importo sarà trattenuto da quanto erogato a favore dell'Impresa Socia in ragione del Finanziamento.
2. La Banca si impegna ad accreditare al Confidi, come da autorizzazione rilasciata dal cliente, l'importo di cui al capoverso che precede, ed a corrisponderlo al Confidi secondo le modalità dallo stesso indicate. In difetto il Confidi provvederà a darne apposita comunicazione scritta alla Banca la quale dovrà provvedere al riguardo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto termine la Garanzia si intenderà decaduta ed in relazione ad essa la Banca non avrà nulla più a pretendere nei confronti del Confidi.

Art. 20

(Fondo di Garanzie per le PMI – Legge 662/1996 art. 2 comma 100 lett. a)

1. Il Confidi potrà avvalersi della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 662/1996 (di seguito “Controgaranzia”).
2. In tal caso, il Confidi dovrà – tempestivamente e, in ogni caso, prima che intervenga la delibera della Banca - comunicare alla Banca, nei termini e nelle forme di cui all’art. 11 della presente Convenzione, la volontà di richiedere la Controgaranzia.
3. Ai fini di cui sopra le Parti dichiarano, ciascuna per quanto di sua specifica spettanza e competenza, che si atterranno alle Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia tempo per tempo vigenti (di seguito “Disposizioni Operative”).
4. Il Confidi dichiara, altresì, che sarà suo esclusivo onere e responsabilità adempiere ad ogni obbligo, di qualsivoglia natura, previsto dalla Parte III (Controgaranzia) delle Disposizioni Operative in capo ai soggetti richiedenti la Controgaranzia, fermo restando che, per tutte le operazioni per la quale il Confidi abbia richiesto la controgaranzia rilasciata dal Fondo di Garanzia (MCC L. 662/96), la Banca è tenuta a comunicare al Confidi, con contestuale o riservata richiesta di escussione della garanzia dal Confidi rilasciata, entro i termini previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia tempo per tempo vigenti.
5. In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 7 (escussione della garanzia), la Banca potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto dal Confidi per la garanzia prestata, solo dopo aver consegnato al Confidi la documentazione richiesta da quest’ultimo e necessaria per consentire al Confidi di poter attivare la controgaranzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia.
6. Il Confidi, come previsto nelle Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia e trascritte altresì nella lettera di garanzia rilasciata dal Confidi, il cui fac-simile adottato, si allega sotto la lettera “A” per formarne parte integrante alla presente convenzione, potrà chiedere alla Banca di fornire la documentazione e/o tutte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia, al fine di consentire al Confidi l’attivazione della controgaranzia.
7. Ove la Banca abbia fornito –nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Confidi - la documentazione e/o le informazioni richieste dal Confidi medesimo, nessuna decadenza e/o inefficacia della garanzia rilasciata dal Confidi alla Banca potrà essere eccepita alla Banca medesima in caso di inefficacia e/o decadenza della Controgaranzia conseguente ad inadempimento da parte del Confidi, dei propri obblighi di cui alle richiamate Disposizioni Operative.

Art. 21

(Comunicazioni della Banca)

1. La Banca si impegna a fornire al Confidi, anche tramite web, con cadenza mensile, idonea e analitica rendicontazione relativa a ciascuna posizione assistita dalla garanzia del Confidi, appartenente sia al portafoglio in bonis sia al Portafoglio deteriorato.
2. In particolare, la Banca si impegna a mettere a disposizione del Confidi le informazioni riguardanti ciascuna operazione di finanziamento garantita relative a natura, stato ed evoluzione del rapporto garantito.
3. Il Confidi si impegna a sua volta a verificare tempestivamente tali risultanze, a segnalare alla Banca, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale discordanza e a fornire alla stessa ogni eventuale ulteriore informazione che ritenesse utile relativa alle posizioni garantite.
4. In particolare, la Banca si impegna a comunicare tempestivamente al Confidi l'avvenuta estinzione anticipata volontaria o la revoca dei finanziamenti assistiti da garanzia nonché i casi di anomalia, insolvenza o morosità registrati a carico del Cliente, salvo regolarizzazione della posizione

intervenuta nel frattempo. Per anomalia, insolvenza o morosità si intende:

- il mancato rimborso di una o più rate per i finanziamenti a medio/lungo termine;
- la revoca dei finanziamenti e messa in mora;
- il deterioramento del credito che comporti il passaggio della posizione ad uno stato diverso da quello in bonis;
- la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine a carico del Cliente ovvero l'assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali.

5. Nella comunicazione di cui al precedente comma, la Banca deve indicare:

- la tipologia e la data di registrazione dell'inadempienza del cliente e la sua classificazione (scaduto, incaglio, sofferenza);
- l'esposizione in linea capitale, in linea interessi e, per i finanziamenti a medio/lungo termine, il dettaglio delle rate rimaste impagate (data, scadenza e importo di ciascuna rata);
- le informazioni circa le possibilità di recupero e l'esistenza di beni aggredibili.

6. Nel caso in cui la Banca modifichi lo stato di un finanziamento da in bonis a deteriorato (scaduto, incaglio, sofferenza) e viceversa, la stessa ne dà comunicazione al Confidi entro il termine di 45 giorni. Medesima comunicazione viene fornita dalla Banca al Confidi nel caso di cambiamento di stato all'interno della categoria dei finanziamenti deteriorati.

7. Qualora tale comunicazione dovesse pervenire oltre il termine sopra indicato, il Confidi non è tenuto a pagare gli interessi di mora, maturati oltre il predetto termine.

8. Il Confidi, qualora venga a conoscenza di una modifica di stato, non segnalata dalla Banca nel termine dei 45 giorni, si impegna a segnalare l'anomalia nel termine di 15 giorni e la Banca si impegna a provvedere alla comunicazione di cui al comma 6, entro i successivi 30 giorni.

9. Ove la suddetta comunicazione, di cui al precedente comma 6, non dovesse pervenire entro 120 giorni dalla data del cambio di stato, il Confidi resterà liberato dall'impegno di garanzia.

10. E' facoltà del Confidi richiedere alla Banca aggiornamenti su specifiche posizioni deteriorate, nel rispetto di quanto disposto in materia di legge sulla privacy.

11. In caso di quesiti avanzati dal Confidi, la Banca fornisce risposta scritta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della corrispondenza. La Banca indica altresì al Confidi l'unità operativa referente alla quale rivolgersi per ogni specifica richiesta.

12. La Banca fornisce al Confidi, su richiesta di quest'ultimo, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione dell'esposizione residua dei finanziamenti a medio/lungo termine e l'ammontare degli importi accordati per i finanziamenti a breve termine, che risultano in essere, rispettivamente, alle date dei 31 dicembre e del 30 giugno precedenti.

13. Il Confidi si impegna a segnalare alla Banca, nel più breve tempo possibile e possibilmente entro e non oltre il 28 febbraio ed il 31 agosto di ciascun anno, le eventuali anomalie riscontrate.

14. Al fine di assolvere gli obblighi previsti dal presente articolo, le parti possono definire di comune accordo specifiche procedure informatiche per lo scambio di flussi informativi. Resta inteso che nel periodo intercorrente fra la data di stipula del presente accordo e la definizione di tali procedure, restano valide le norme previste ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 22

(Comunicazioni del Confidi)

Il Confidi si obbliga a:

- comunicare senza ritardo alla Banca eventuali azioni giudiziali instaurate a proprio carico nonché ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà sui propri beni o di peggioramenti della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria rispetto all'ultimo bilancio d'esercizio approvato che possano dar luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, intendendosi per tale qualunque evento che abbia un effetto pregiudizievole sulla capacità del Confidi di adempiere agli obblighi assunti;
- rendere edotta la banca relativamente all'evoluzione di processi tendenti al miglioramento del merito di credito del Confidi comunicando senza ritardo le relative iniziative intraprese;
- trasmettere alla banca in numero sufficiente:
 - o non appena risulti disponibile, ma in ogni caso entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, copia del bilancio annuale di esercizio, unitamente alle relazioni degli organi sociali di amministrazione e controllo;
 - o non appena risulti disponibile, ma in ogni caso entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, copia della relazione semestrale d'esercizio, unitamente alle relazioni degli organi sociali di controllo;
 - o ove richieste, tutte le informazioni concernenti l'attività e la situazione economica, patrimoniale, finanziaria e commerciale del Confidi su base trimestrale, ovvero, in ogni momento, su espressa richiesta della Banca qualora quest'ultima intenda verificare il merito di credito del Confidi e il rispetto degli impegni e delle dichiarazioni di cui alla presente Convenzione.

Art. 23

(Decadenza e inefficacia della garanzia)

1. La garanzia è inefficace il suo ripristino è subordinato ad espressa conferma scritta da parte del Confidi se, entro e non oltre 90 giorni dalla data di delibera della garanzia, non risulta pervenuta al Confidi la comunicazione anche per via informatica dalla Banca dell'avvenuta erogazione della linea di credito assistita da garanzia, secondo le modalità previste al punto 8.3.
2. Per i finanziamenti c.d. "a stato di avanzamento lavori", il termine previsto al primo comma del presente articolo deve intendersi riferito alla prima erogazione parziale.
3. Per le operazioni di finanziamento giunte a scadenza in regolare ammortamento, la garanzia del Confidi decade alla scadenza dell'operazione medesima. Trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza originaria del finanziamento garantito senza che il Confidi sia stato informato ed avvisato di eventuali anomalie, il Confidi resterà liberato dall'impegno di garanzia.
4. Inoltre, la Garanzia prestata dal Confidi perde definitivamente efficacia e deve quindi considerarsi come mai prestata, qualora si verificano le seguenti inadempienze:
 - a. mancata riscossione e/o accredito da parte della Banca delle commissioni dovute dai Clienti al Confidi ai sensi dell'art. 18;
 - b. mancata applicazione da parte della Banca delle condizioni e delle forme tecniche previste dalla Convenzione vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento;
 - c. mancata acquisizione da parte della Banca delle eventuali garanzie indicate nella delibera di concessione del finanziamento e/o la loro successiva modifica senza consenso scritto da parte del Confidi;
 - d. inosservanza da parte della banca degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 21, comma

- 1, e 9;
- e. nei primi 6 mesi dall'erogazione del fido si verifichi la revoca dei finanziamenti o l'esigibilità dei crediti o l'ammissione ad una procedura concorsuale liquidatoria Tale ultima causa di inefficacia non si applica ai finanziamenti erogati per il pagamento di 13° e 14° mensilità e per l'adempimento di impegni fiscali;
 - f. in merito ai soli finanziamenti co-garantiti e/o contro-garantiti, e limitatamente alla quota controgarantita, inosservanza da parte della Banca delle specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari previste dai Regolamenti degli Organismi di controgaranzia.

Art. 24

(Durata)

1. La presente Convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà termine il 31/12/2019.
2. Essa s'intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da esercitarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza originaria o rinnovata.
3. In caso di disdetta, rimarranno validi gli impegni assunti da entrambe le Parti anteriormente alla disdetta stessa, fino all'estinzione di tutte le operazioni di finanziamento garantite in essere in dipendenza della Convenzione.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. In caso di sostituzione di una Garanzia Sussidiaria con una Garanzia a prima richiesta, le somme vincolate a favore della Banca presenti sul Fondo Rischi saranno automaticamente liberate e rese disponibili per il Confidi.

Art. 26

(Cessione a terzi del credito e della garanzia)

1. La Banca, previa informativa al Confidi, potrà effettuare la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del TUB. In tal caso la Banca assicura il rispetto degli obblighi di informativa al Confidi, stabiliti nella presente Convenzione.
2. La Banca si impegna a comunicare tempestivamente al Confidi gli estremi dell'avvenuta cessione, allegando alla citata comunicazione l'elenco dettagliato delle posizioni cedute.
3. Anche Il Confidi, previa informativa e gradimento da parte della Banca, potrà effettuare la cessione a terzi della garanzia anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del TUB. In tal caso il Confidi si impegna al rispetto degli obblighi di informativa alla Banca, stabiliti nella presente Convenzione.
4. Il Confidi si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca gli estremi dell'avvenuta cessione della garanzia, allegando alla citata comunicazione l'elenco dettagliato delle posizioni cedute.

Art.27
(Privacy)

1. Il Confidi si impegna a rispettare la normativa in materia di "Protezione dei Dati Personali", ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali del Cliente da parte del Confidi — che consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati - è consentito solo previo consenso del Cliente, ai sensi dell'art. 5,6,7 e 9 Regolamento UE 679/2016.

Art. 28
(Controversie e Foro competente)

1. Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della Convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il foro di Catanzaro.

Art. 29
(Oneri)

1. Qualunque onere fiscale derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della medesima è equamente ripartito fra le Parti.

Art. 30
(Elezione del domicilio)

1. Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:
Confidi presso la Sede di Napoli (NA) – 80133 - Via Medina, 63
La Banca presso la Sede di Montepaone(CZ) – 88060 – Via Padre Pio, 27

....., li _____

p. Centrale Garanzia Fidi
Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Inferrera Enrico

p. BCC di Montepaone
Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Caridi Giovanni

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE BCC DI MONTEPAONE

E

CENTRALE GARANZIA FIDI

Condizioni Economiche

Operazioni M/LT fino a 180 mesi (comprensivo di eventuali 12 mesi preamm.to)

- Tasso fisso IRS di periodo + 4%
- Tasso variabile Euribor 6 M + 3,50 (in caso di euribor negativo si applica floor, a tutela dello spread
- per le altre condizioni economiche si applicano le condizioni standard di listino.

Pacchetto di condizioni per l'operatività corrente:

- tutti i fidi a breve termine (scoperto c/c, anticipo fatture, R.I.B.A, import/export, ecc., da un min. di 5.000 €; tasso variabile eur 6M + 4% (in caso di euribor negativo si applica floor, a tutela dello spread) durata massima 18 mesi meno un giorno
 - tenuta conto: € 10 mensili con hb gratuito per operazioni limitate;
- Pos 12 € + iva al mese; 0,90% pgb; 1,40% carte visa / mastercard privati; 2,30% su carte corporate.
 - per le altre condizioni economiche si applicano le condizioni standard di listino.

Costi

a) Costi della da riconoscere al Confidi alla presentazione della richiesta di finanziamento /garanzia:

- Spese d'istruttoria 0,50% dell'importo della richiesta con un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 300,00
- € 50,00€ quale rimborso spese sostenute per lo sviluppo del report inerente l'ammissibilità della richiesta alla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia -MCC- L. 662/96;

Questi costi verranno corrisposti dal richiedente direttamente al Confidi prima della presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca.

I predetti costi non rilevano ai fini del calcolo del TAEG e TEG

b) Costi della da riconoscere all'atto dell'erogazione del finanziamento richiesto

- € 100,00 per tassa di ammissione al Confidi;
- € 250,00 sottoscrizione da parte dell'impresa socia di minimo n. 1 quota sociale della Cooperativa;
- Commissione da un minimo del 5% ad un massimo del 7% da calcolarsi sull'importo del finanziamento erogato (che terrà conto del livello di rischio che il Confidi dovrà assumersi ed in relazione alla percentuale di garanzia prestata alla Banca, presenza o meno di contro garanzie in favore del Confidi, della durata del finanziamento, di tutte le spese ordinarie e straordinarie eventualmente sostenute per l'iter istruttorio, e di tutti quegli elementi che concorreranno per la determinazione di tale percentuale). La commissione sarà calcolata a seguito della delibera banca (che dovrà consegnarne una copia al confidi) e sarà onere del confidi comunicare alla banca la percentuale applicata con le modalità indicate nel punto precedente.

Questi costi verranno addebitati dalla banca sul conto corrente del cliente a seguito di disposizione irrevocabile rilasciata dall'impresa al Confidi, la cui disposizione verrà consegnata alla banca, unitamente alla delibera di garanzia rilasciata dal confidi e alla eventuale (ove prevista) delibera di controgaranzia rilasciata da MCC.

I predetti costi rilevano ai fini del calcolo del TAEG e TEG . ad esclusione della quota sociale di € 250

c) Spese Istruttoria della Banca:

- 1,50% con un min. di 100 euro

d) Rilevazione del parametro di riferimento per il Tasso Fisso e Tasso Variabile

Il Tasso Fisso è pari al parametro di riferimento IRS di periodo, rilevato al momento del perfezionamento del finanziamento, più lo spread stabilito dalla Convenzione.

....., li _____

p p. Centrale Garanzia Fidi

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Inferrera Enrico

p.p. BCC di Montepaone

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Caridi Giovanni